



**ORDINE DEI GEOLOGI
DI SICILIA**



COMUNE DI PARTINICO

Palazzo dei Carmelitani

Sala delle Capriate

2 ottobre 2015

**IL RUOLO DEL GEOLOGO
NELLA PREVENZIONE E MITIGAZIONE
DEI RISCHI GEOLOGICI**

**“IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
DEL COMUNE DI PARTINICO”**

Comandante la P.M. – Resp.le Servizio Com.le P.C.

Isp.re Capo dott. Giuseppe Russo

“..... E’ facile, o meglio è naturale accorgersi delle cose che abbiamo quando la nostra routine quotidiana subisce un piccolo inconveniente

E’ facile o meglio è naturale dare per scontato che troveremo al nostro rientro a casa le persone che ci vogliono bene ed alle quali vogliamo bene

E’ naturale sapere che troveremo la nostra casa, comunque sia stata la nostra giornata.....

..... Alle ore 03.32 di lunedì 6 aprile 2009 tutte queste certezze, la casa, la famiglia, il lavoro, gli amici sono stati spazzati via da un terremoto che sebbene non sia stato uno dei più intensi ha causato ingentissimi danni e richiesto un contributo elevato di vite umane.....

..... Al termine della scossa non vi era più nulla di certo se non, per chi è sopravvissuto, *la certezza di avercela fatta.*”

Tratto dal diario di G. Zaccarelli , sopravvissuto al terremoto in Abruzzo.

1. SISTEMA PROTEZIONE CIVILE

1.1 Dalla cultura della sopravvivenza al sistema degli interventi

Prima di argomentare il *Sistema Protezione Civile Comunale* è indispensabile stabilire come si arriva alla moderna concezione culturale della Protezione Civile a partire dalle azioni dell'uomo costretto a contrastare eventi naturali avversi alla propria sopravvivenza. Infatti è accezione comune che l'uomo, per mezzo della cultura, supera le proprie paure. E' la cultura che stabilisce in ogni individuo *certezza e sicurezza*. Pertanto stabilire la giusta cultura in materia di Protezione Civile è necessitante al fine di proteggere la propria vita e la vita degli altri. Quasi sempre ci convinciamo che a risolvere i nostri problemi devono essere le istituzioni o il personale specializzato. In materia di protezione civile, è superfluo stabilire che, dobbiamo essere *tutti* in condizione di conoscere le cause del rischio, le norme di prevenzione e le norme comportamentali utili a far fronte alle prime necessità in stato di emergenza. Infatti, è certamente condiviso che, nella prima fase di una emergenza siamo sempre soli e da soli dobbiamo anche essere in grado di superare le avversità nell'immediato. Ecco perché risulta necessitante la realizzazione di incessanti percorsi di formazione ed informazione culturale in materia di protezione civile rivolti al singolo cittadino, in quanto primo attore del così detto Sistema Protezione Civile.

Da una analisi cronologica possiamo affermare che l'uomo, sin dalle sue origini, ha sempre dovuto affrontare problematiche relative alla gestione dell'emergenza. Inizialmente la sua azione era rivolta al contenimento degli effetti di eventi calamitosi quali alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, incendi, tutti connessi al territorio ove egli abitava mettendo in serio pericolo la propria vita. Con la nascita delle prime comunità e con le prime forme di sistema sociale, l'obiettivo della gestione dell'emergenza non si è limitato più alla sola garanzia della sopravvivenza da parte dell'uomo ma mirava a tutelare anche le strutture che egli si era costruito quali villaggi, campi per le coltivazioni, percorsi viari etc.

A questa prima accezione di emergenza, dovuta essenzialmente dagli effetti di particolari eventi naturali, si è aggiunto negli ultimi tempi, un ulteriore concetto che completa la definizione di emergenza. Infatti oltre alle emergenze causate da fattori naturali, si è dovuto gestire quelle originate da fattori antropici. L'emergenza, quindi, non è solo frutto della regolare attività della natura ma proviene anche dalle attività che l'uomo si è creato. Alcuni eventi che in passato potevano produrre danni limitati all'uomo, hanno amplificato il loro potenziale catastrofico proprio perché vanno ad impattare sulle strutture strategiche per la vita umana quali le città, le comunità, gli impianti di servizi, le strutture in genere etc. . Pertanto oggi non è sufficiente limitare la stima dell'entità dei danni alle sole vite umane perse, ma si deve fare contezza degli

effetti delle disfunzioni dei servizi essenziali per il sistema sociale e delle perdite economiche che si registrano nonché dei danni e perdite di beni monumentali e di ogni essere vivente. La necessità di potere prevedere e predisporre misure atte a limitare il potenziale dei disastri possibili, ha fatto sì che si sviluppasse una disciplina che avesse quale fine il predisporre le misure necessarie per fronteggiare determinati eventi calamitosi. A tal proposito vale la pena ricordare quanto discusso al Terzo Forum, in materia di Protezione Civile, svoltosi a Bruxelles il 25 e 26 novembre 2009 dove si è trattato il tema “Toward a more resilient society” , “*Verso una società più resiliente*”, stabilendo che *occorre rafforzare le attività di previsione e di risposta per affrontare le calamità in maniera più efficace*.

La storia degli eventi calamitosi che si sono manifestati nel nostro paese hanno stabilito l’affermazione di un’evoluzione culturale che va dall’attività di soccorso successiva all’evento, alla tutela della sicurezza pubblica e di difesa civile nonché al moderno concetto di Protezione Civile. Sebbene il nucleo centrale dell’attività di protezione civile è tradizionalmente costituito dalla gestione dell’emergenza, cioè dai compiti di assistenza e soccorso delle popolazioni colpite da una determinata calamità, oggi la protezione civile è intesa come previsione e prevenzione e tutela delle ordinarie attività sociali di una comunità colpita da eventi calamitosi. Quindi la protezione civile, in sintesi, a seguito delle evoluzioni normative in specie passa dall’accezione di “insieme di interventi” ad una vera e propria funzione politica e di governo a cui consegue un’attività amministrativa distaccandosi dall’originario ambito militare e paramilitare per divenire una funzione aperta alla partecipazione della comunità intera. Significative ed indispensabili sono le leggi in specie che hanno determinato la moderna concezione del Sistema Protezione Civile con compiti e funzioni assegnati ai vari livelli di responsabilità. In questa dimensione si intreccia sempre più il Sistema con la moderna politica sociale del territorio e dell’ambiente in quanto finalizzata alla tutela della comunità ed alla conservazione del territorio rispetto agli eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica. Ecco perché l’art. 1 della legge quadro in materia di Protezione Civile vigente nel nostro Paese, legge n°225 del 24 febbraio 1992, istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile *al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi*. Inoltre la stessa legge stabilisce, fra l’altro, che il primo presidio territoriale di Protezione Civile va individuato nel Comune dove il *Sindaco è Autorità Comunale* di Protezione Civile a capo di compiti e funzioni al fine di garantire un Sistema Protezione Civile sempre più efficiente.

1.2. Evoluzione legislativa

Prima di argomentare i contenuti della legge quadro in materia di Protezione Civile, vale la pena riassumere l'evoluzione legislativa che ha stabilito l'approvazione della legge 225/92 ed i successivi riferimenti normativi. Pertanto va ricordato che il territorio nazionale è stato da sempre oggetto di terremoti, frane, erosioni di versanti, alluvioni, incendi e le così dette grandi catastrofi che si sono verificate a partire dal terremoto di Messina del 1908, l'alluvione di Firenze del 1966, il terremoto del Belice del 1968, il terremoto del Friuli del 1976, il terremoto dell'Irpinia del 1980 hanno colpito duramente le popolazioni senza risparmiare oltre alle vite umane, edifici antichi e moderni. Tali tragiche esperienze hanno messo in evidenza che le fasi di soccorso ed assistenza alla popolazione in emergenza dovevano essere solleciti e ben organizzati. Dimostrando che la buona volontà, sia dei militari e dei vigili del fuoco che di privati cittadini tutti impegnati nei soccorsi, in assenza di interventi razionalizzati e coordinati con metodo non hanno funzionato creando inadeguatezza ed inefficienza nell'organizzazione. Pertanto le gravi perdite di quegli anni, hanno profondamente segnato l'esigenza di stabilire un nuovo modo di organizzare la macchina dello Stato dando vita ad un sistema semplice, funzionale ed organizzato. Quindi l'evoluzione normativa stabilisce il passaggio da una cultura dell'emergenza ad una cultura della prevenzione, della previsione nonché del coordinamento delle risorse presenti in campo nella fase di emergenza. Merita ricordare il R.D.L. 1915/1919 che reca norme sull'Ordinamento dei servizi di pronto soccorso in occasione di terremoti. E' la prima legge sul soccorso, e la protezione civile viene considerata quale difesa civile. Il Ministro dei Lavori Pubblici è l'Autorità responsabile della direzione e coordinamento dei soccorsi. La Legge n°996/1970 reca Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. In virtù di tale legge per la prima volta viene definito il concetto di Protezione Civile. Viene riconosciuta l'attività del volontariato e la nomina di un Commissario per le emergenze. La protezione civile assume una connotazione autonoma non come funzione ma come attività. Inoltre vengono stabilite norme sul soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Con il D.P.R. 66/1981 si istituisce il Regolamento di esecuzione della legge 996/70, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. La protezione civile è affidata al Ministero degli Interni organizza le strutture impiegate nel soccorso, il Sindaco assume il ruolo di Ufficiale di Governo come competenza delegata dallo Stato. Il Prefetto ed il Commissario di Governo assumono un ruolo preponderante agli organi statali. Sarà l'On.le Giuseppe Zamberletti , padre e fondatore della Protezione Civile italiana , con il d.l. n°57 del 27.2.1982 a stabilire l'importanza storica della sua proposta di legge apportando novità

nell'impianto filosofico della protezione civile. Il decreto prevede l'introduzione del concetto di Previsione e Prevenzione, l'organizzazione del Servizio Nazionale, la valorizzazione degli Enti Locali e dei Volontari. Il Sistema innovativo non sarà di facile ed immediata applicazione con legge approvata dal Parlamento ma dovranno trascorrere ben dieci anni affinché il decreto legge diventi legge. Così il 24.2.1992 con legge n°225 viene approvata la prima legge della moderna concezione della Protezione Civile. Si istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile che definisce in modo organico le competenze della Regione che partecipano all'organizzazione ed attuazione delle attività di protezione civile, del Prefetto che predispone piani per fronteggiare l'emergenza sul territorio della Provincia. Le Provincie partecipano all'organizzazione e attuazione del servizio nazionale, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e viene riconosciuta l'iniziativa del volontariato civile. L'importanza storica e di svolta nel Sistema Protezione Civile viene rappresentato dalla suddivisione dell'attività del Sistema in due grandi momenti il così detto *Stato di Quiet*e e *Stato di Emergenza*. Intendendo per Stato di Quiet attività di Prevenzione e Previsione. Con il termine Previsione si intende tutte le attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. Con il termine Prevenzione si intende tutte le attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti agli eventi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. Con la dicitura Stato di Emergenza si intende le attività di soccorso alla popolazione e di ritorno alla normalità. Infatti per soccorso si intende l'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi, ogni forma di prima assistenza. In tale contesto risalta l'importanza dell'Ente Comunale, sia perché le leggi hanno nel tempo dato maggiore autonomia ed importanza ai Comuni sia perché il Comune rappresenta il fulcro essenziale dell'organizzazione di una comunità in grado di assicurare tre grandi valori attesi: *Il Benessere, La Qualità della Vita, La Sicurezza*. Con la legge quadro n°225/92 all'art. 1 viene sancito che, nell'ambito della propria autonomia statutaria di cui alla legge 8 giugno 1990, ogni comune *può* dotarsi di una struttura di protezione civile. Ben presto, dalla voce del verbo *potere (può)*, si passa al considerare il servizio locale di protezione civile come sancito dal d.lgs. 30.13.1992 n°504 un *servizio locale indispensabile* da assicurare nell'ambito delle attività ordinarie e non da delegare ad altri soggetti in occasione delle emergenze. Inoltre il Decreto Ministeriale di attuazione del 28 maggio 1993 inserisce la protezione civile fra i servizi comunali indispensabili. L'accelerazione definitiva all'acquisizione di importanza del ruolo del Comune in specie, si ha con la legge n°59 del 15.3.1997 la così detta legge Bassanini e con il d. lgs. n°112 del 31.3.1998, ove viene sancito il sistema di competenze delle provincie e dei comuni sulla scorta del nuovo sistema istituzionale decentrato. Pertanto in materia di protezione civile si ridefiniscono le competenze delle diverse componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile facendo distinzione tra competenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie,

delle Prefetture e dei Comuni. Il percorso di innovazione legislativa si completerà con la Legge Costituzionale n°3 del 18/10/2001 modificando l'art. 117 della Costituzione. La Protezione Civile entra a far parte delle materie di competenza concorrente, intendendo che le Regioni hanno potestà legislativa anche in materia di Protezione Civile in virtù dei principi dettati dalle leggi statali. Inoltre secondo l'art. 114 Cost. viene stabilito che Comuni, Province, Regioni e Stato esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e sussidiarietà. Stabilendo che le responsabilità pubbliche devono essere attribuite all'autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati e lo Stato deve intervenire solo quando Regioni ed Enti Locali nonché le associazioni non riescono a provvedere. In virtù di quanto sopra descritto la Regione Siciliana con legge n°14 del 31.8.1998 (pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Siciliana n°43 del 01.11.1998) ha emanato Norme in materia di protezione civile, stabilendo in sintesi all'art. 4 “ Per le finalità della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'esercizio delle competenze definite dagli articoli 13 e 15 della stessa legge, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite dall'articolo 108 comma 1 lettere b) e c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, le province regionali ed i *comuni istituiscono uffici di protezione civile*, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività. Pertanto si è passati dalla norma che inizialmente sanciva *la possibilità di costituire i comuni servizi di protezione civile*, alla legge che stabilisce *l'istituzione di uffici comunali di protezione civile*. Fra l'altro merita ricordare la direttiva del Presidente della Regione Siciliana del 14.01.2008, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n°10/2008 ove al punto 3 è stabilito che il Sindaco deve organizzare efficientemente in tempo di quiete la struttura comunale di protezione civile. In specie vengono dettati indirizzi sugli adempimenti da attuare per la costituzione di una struttura di protezione civile. Tali adempimenti prevedono:

- 1) che tale struttura è diretta dal sindaco
- 2) la realizzazione di specifico ufficio comunale di protezione civile con nomina di un responsabile comunale dell'ufficio
- 3) designazione dei referenti delle funzioni di supporto del C.O.C. , acronimo di Centro Operativo Comunale (nove per i comuni e 15 per provincia e regione)
- 4) dotazione di una sala operativa e di presidi territoriali
- 5) costituzione di un gruppo comunale di protezione civile e di associazioni di volontariato
- 6) dotazione di adeguati materiali, mezzi ed attrezzature di pertinenza.
- 7) non ultimo viene stabilito, dotare l'ufficio comunale di protezione civile di specifico piano di protezione civile.

1.3. Compiti e funzioni – Ente Comune e Sindaco

Il Comune è preposto a tutelare interessi diffusi e ciò costituisce una delle competenze più delicate ed importanti con riguardo al Sistema Protezione Civile. All'interno di questo quadro, le responsabilità politiche e amministrative del Sindaco in materia di protezione civile risultano incontestabili e certamente talvolta non conosciute. A tal proposito occorre distinguere due aspetti che sebbene considerati uniti, in realtà integrano due responsabilità di carattere diverso. Il primo è quello della protezione civile intesa come competenza amministrativa, che spetta al comune come luogo privilegiato di tutela degli interessi esposti della popolazione. In questo campo il Decreto Legislativo 31.3.1998 n.112 sintetizza bene all'articolo 108 la quantità e la qualità dei compiti assegnati al comune, tenendo bene presente che la cosiddetta clausola residuale, privilegia gli enti locali a differenza di quasi tutti gli altri paesi. Le competenze comunali vanno esercitate a valere ordinariamente sulle risorse provenienti dal gettito fiscale stabilendo specifica copertura finanziaria in apposito capitolo di spesa. Poi vi è la competenza "sindacale", che integra invece una responsabilità diretta personale del sindaco nel garantire la tutela immediata della incolumità dei cittadini che viene messa a rischio. Le fonti di tale responsabilità si rintracciano facilmente nell'articolo 15 della legge 24.2.1992 n.225 e nell'articolo 54 del T.U.E.L. quale il d.lgs. 18.8.2000 n.267. Si tratta in entrambi i casi di gabbie abbastanza serrate da cui non è possibile scappare, sia per l'ente che per l'organo monocratico. Va anche detto che la responsabilità si accompagna però anche a una forte connotazione di autorità, tanto è vero che nella legge italiana non si rintraccia un'altra figura che con tanta forza sia definita "autorità" in compiti che ineriscano la salvaguardia della pubblica incolumità quanto il primo cittadino di un comune, mentre poteri simili o analoghi prima affidati ad esempio al Prefetto quali le ordinanze contingibili ed urgenti, sono oggi stati soppressi nel quadro del più moderno sistema sussidiario. Infatti il Sindaco oggi è Capo dell'Amministrazione, assicura i servizi comunali indispensabili, svolge le funzioni di cui all'art. 108 del d.l.vo 112/98 e della legge 225/92. Ai sensi del d. l.vo 267/2000 il Sindaco è Ufficiale di Governo, assicura l'erogazione dei servizi indispensabili di competenza statale ed inoltre emana provvedimenti contingibili ed urgenti con obbligo di informare il Prefetto. Ai sensi della legge 225/92 il Sindaco è Autorità di Protezione Civile effettua i primi interventi ed urgenti e di soccorso, emana atti ed ordinanze di protezione civile ed ha l'obbligo di informare la popolazione. Pertanto in quanto Autorità Comunale di Protezione Civile il Sindaco, è a capo di un'amministrazione titolare di competenze amministrative nello stato di quiete ma è anche organo personalmente chiamato ad azioni tecnico-amministrative anche di carattere eccezionale in occasione di eventi di protezione civile. Spesso però accade che il ruolo e la figura del

Sindaco vengono sottovalutati all'interno del Sistema Protezione Civile e talvolta da parte degli stessi sindaci. Il ruolo del Sindaco è invece il più delicato e fondamentale nel complesso articolato sistema dei soccorsi stante la peculiarità che questi assume nella tempestività di inviare e dirigere i soccorsi. Forse si continua a considerare da parte di alcuni amministratori la Protezione Civile comunale in attività soltanto nella fase emergenziale senza preoccuparsi che è riconosciuto a cura degli Enti Locali l'erogazione di un servizio indispensabile da organizzare e da erogare quotidianamente ai cittadini, senza condizionamenti di tipo sociale economico o sindacale con il dovere supremo di salvaguardare la vita di ogni essere vivente presente nel territorio di appartenenza. Pertanto risulta stabilito che, secondo le norme in specie, il *Sindaco* in fase di emergenza assolve ai compiti sotto elencati :

- *assume* la direzione ed il coordinamento dei mezzi di soccorso e di assistenza delle popolazioni colpite da un dato evento calamitoso e presiede il *C.O.C.*
- *provvede* ad ogni utile intervento necessario
- *informa* la Regione , la Provincia, la Prefettura sull'accaduto e sull'evoluzione dell'evento
- *chiede* l'intervento di altre forze e strutture quando l'evento non può essere fronteggiato con i mezzi e le risorse umane a disposizione del Comune
- *informa* costantemente la popolazione sugli eventi in corso e sul cessato stato di emergenza

Inoltre *l'Ente Comune* in virtù dell'art. 107 e 108 del d. l.vo 112/98 e della legge 225/92 deve :

- *stabilire* ogni utile attività di previsione e prevenzione dei rischi attesi nel territorio nella così detta fase di quiete
- *stabilire* provvedimenti necessari ed assicurare i primi soccorsi in emergenza
- *predisporre* ogni utile attività di soccorso ed assistenza alla popolazione
- *stabilisce* specifico capito di bilancio per le attività di protezione civile
- *utilizzare* i gruppi di volontariato specifici in materia di protezione civile
- *predisporre* piani comunali e/o intercomunali in fase di quiete

1.4. Elementi fondamentali per la stesura di un Piano Comunale di Protezione

Il Piano Comunale di Protezione Civile rappresenta la risposta operativa che le strutture comunali sono chiamate a fornire al verificarsi sul territorio comunale di un evento calamitoso nonché individua i provvedimenti di natura preparatoria all'emergenza che le stesse strutture comunali devono adottare nel periodo c.d. in stato di quiete. In sintesi, un Piano Comunale non è altro che il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un determinato territorio, in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita. Il Piano rappresenta il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia. Per la redazione del Piano è indispensabile conoscere la vulnerabilità del territorio, conoscere quali rischi si possono manifestare, stabilire quindi analisi e scenari di rischio e quali obiettivi raggiungere. Il piano comprende la stesura di tre grandi parti :

- *parte generale*
- *lineamenti della pianificazione*
- *modello di intervento*

Il Piano è dunque uno strumento di lavoro tarato su una situazione verosimile sulla base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, aggiornabile e integrabile non solo in riferimento all'elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto quando si acquisiscano nuove conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino diverse valutazioni degli scenari. La struttura delle informazioni deve essere di facile lettura in modo da consentire un linguaggio comune sia agli operatori del settore che alla popolazione che dovrà essere informata educata e pronta nelle varie fasi di immediato intervento. Quindi il piano dovrà essere costantemente aggiornato, partecipato, condiviso, compreso e fatto proprio dalla popolazione. Tutto ciò stabilisce che la popolazione del comune interessato, abbia conoscenza dei rischi presenti nel territorio di appartenenza in modo da garantire alle generazioni future il patrimonio di una storia e di uno stato dell'arte a testimonianza di un vissuto sociale che ci appartiene e ci unisce. Prima di rappresentare i contenuti del Piano Comunale oggetto della presente , vale la pena ricordare che in base alla legge quadro la protezione civile è un Sistema costituito da *strutture, funzioni, attività e compiti*. Le componenti del Sistema sono riconducibili allo Stato, alle Regioni, alle Prefetture, agli Enti Locali, ai volontari e ad ogni cittadino. Le strutture operative, a mente dell'art. 11 della legge 225/92, sono riconducibili ai Vigili del Fuoco, alle Forze

Armate, alle Forze dell'Ordine, al Corpo Forestale, al Corpo dei Vigili Urbani, I.S.P.R.A., CNR, Istituto di geofisica e vulcanologia, ENEA, C.R.I., Corpo Nazionale Soccorso Alpino, Servizio Sanitario, Associazioni di volontariato, Enti pubblici e privati. Le funzioni del Sistema hanno l'obiettivo di salvaguardare gli esseri viventi, i beni e gli insediamenti a seguito il verificarsi eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica. L'attività ed i compiti tipici del sistema protezione civile, come da legge n°225/92 art. 3, sono riconducibili alla previsione dei rischi che si possono manifestare, alla prevenzione dei rischi attesi, all'organizzazione del soccorso agli esseri viventi, ed al superamento dell'emergenza con ritorno alla normalità. A tal proposito è necessario stabilire la tipologia degli interventi e gli ambiti di competenza prevista dalla legge quadro. Infatti l'art. 2 stabilisce che gli interventi si suddividono in **interventi di tipo A, B, C.**

interventi di **tipo A** sono di competenza dei Comuni,

interventi di **tipo B** sono di competenza delle Provincie e delle Regioni,

interventi di **tipo C** sono di competenza dello Stato.

Per interventi *di tipo C* si intende il manifestarsi calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Per interventi di *tipo B* sono intesi gli eventi naturali o antropici che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.

Per interventi di *tipo A* si intende il manifestarsi eventi calamitosi naturali o antropici che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria.

Pertanto, in sintesi, vale la pena ricordare che i comuni hanno competenze riguardo:

- attività di previsione e prevenzione secondo i programmi regionali
- utilizzo del volontariato
- preparazione in emergenza del primo soccorso nonché interventi urgenti
- predisposizione di piani comunali di emergenza
- informazione rivolta alla popolazione del piano comunale e dei comportamenti che questi devono assumere in emergenza.

2. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

2.1. Rappresentazione del Piano Speditivo di Protezione Civile del Comune di Partinico

Per la redazione del Piano di Protezione Civile è stato fondamentale reperire tutte le informazioni, i dati storici, le cartografie e quant'altro di interesse relativamente a quanto in possesso presso l'Ente Comune attivando una serie di richieste e ricezione dati da parte dei vari settori di competenza. Convinto che una adeguata pianificazione stabilisce per tutta l'attività di Protezione Civile una maggiore semplicità di intervento e di risposta si è perseguito il principio di :

Pianificare “prima” per Applicare “durante” e Gestire “poi”

Quindi durante l'emergenza tutte le risorse vanno impiegate per applicare quanto già pianificato prima. E' stato necessario avere stabilito una pianificazione degli scenari, una pianificazione delle azioni ed una pianificazione delle risorse. In tale contesto è stato determinante elencare le azioni da svolgere stabilendo:

- chi fa
- che cosa fa
- quando lo fa
- in concomitanza con chi altro
- perché lo fa

Il Piano intende perseguire degli obiettivi ed attuare quanto stabilito nel c.d. Metodo Augustus.

Obiettivi:

- Informare e salvaguardare la popolazione
- Salvaguardare il sistema produttivo locale
- Salvaguardare i beni culturali
- Salvaguardare ogni essere vivente
- Individuare i Responsabili per ogni azione prevista dal Piano
- Prevedere chiare procedure operative da applicare nelle varie fasi
- Assicurare il coordinamento operativo locale, la continuità amministrativa e la documentazione quotidiana dell'attività in emergenza
- Ripristinare la viabilità e i trasporti
- Assicurare la funzionalità delle telecomunicazioni e dei servizi essenziali
- Garantire un rapido e omogeneo censimento dei danni a persone e cose

Metodo Augustus:

“Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose”

Così duemila anni fa, con una frase che raccoglieva una visione del mondo unitaria fra il percorso della natura e la gestione della cosa pubblica, l'imperatore Ottaviano Augusto coglieva pienamente l'essenza dei concetti che oggi indirizzano la moderna pianificazione di emergenza che si impernia proprio su concetti come *semplicità* e *flessibilità* . In sostanza non si può pianificare nei minimi particolari, perché l'evento, per quanto previsto sulla carta, al suo esplodere è sempre diverso. Il metodo nasce da un bisogno di *unitarietà negli indirizzi* della pianificazione di emergenza e di rendere più efficaci i soccorsi che si muovono in un sistema complesso tipico di un territorio. Il metodo Augustus stabilisce un importante aiuto reso dall'attivazione delle Funzioni di Supporto che si identificano in azioni e responsabili che hanno il compito di supportare il Sindaco nelle decisioni da assumere e nell'intraprendere iniziative operative per settori funzionali specifici.

Di seguito viene presentato *i contenuti* del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Partinico, dove il sottoscritto lavora nella qualità di appartenente all'ufficio comunale di protezione civile. La redazione del piano nasce dalla considerazione del fatto che l'ente comune di Partinico era dotato di piano redatto nel 1992 e che certamente dalla data di redazione ai giorni odierni l'evoluzione demografica, l'evoluzione urbanistica nonché l'evoluzione territoriale ed antropica hanno determinato notevoli mutamenti. Pertanto è stato necessitante dare alla popolazione del territorio un nuovo piano al fine di dettare nel più breve tempo un modello di studio e di intervento pronto ad assolvere gli innumerevoli compiti di protezione civile per fronteggiare e mitigare i possibili rischi attesi nel territorio. Va certamente detto che il piano non è rimasto nel cassetto , ma è stato presentato alla popolazione del territorio ove erano presenti oltre alle autorità civili e militari, soprattutto le scuole ed i comuni cittadini . Convinti di avere assolto ad una parte dei doveri e compiti stabiliti dalle leggi in specie, mi prefiggo di continuare sulla strada intrapresa quale l'aggiornamento costante del piano, l'ampliamento dei contenuti e la continua ed instancabile comunicazione con la popolazione al fine di raggiungere l'esatta cultura di protezione civile. Convinto che , solo con la cultura possiamo stabilire certezza e sicurezza.